



## Ultime dal Tribunale di Cagliari

**Il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza rinvia arbitrariamente al 2014.**

L'Avv. Assunta Brunetti presenta istanza contro detta decisione.

**Il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza fissa un'udienza per il 26 aprile 2012, ponendo a carico dell'appellante i costi e gli oneri di notifica alla controparte.**

Anche questa volta il provvedimento del Giudice non appare conforme alla legge.

Nel n. 9 maggio-giugno 2012 di Nuova Direzione (pagina 6 e 7, in libera lettura aprendo [http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia\\_numero.asp?id=9&n=8&pages=0](http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero.asp?id=9&n=8&pages=0) si raccontava dell'inverosimile udienza svolta il 1° marzo 2012 dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò avanti al Tribunale di Cagliari in persona della Dr. Maria Grazia Cabitza.

Contrariamente alle norme del codice di procedura civile, il magistrato rinviava al 29 gennaio 2014 una causa da decidere entro il 2012. Infatti, le parti avevano già precisato le loro conclusioni e non era richiesta alcuna attività istruttoria.

Non solo.

Il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza rinviava per la trattazione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile. Un rinvio che può essere disposto solo su richiesta delle parti.

L'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò in difesa della camperista sanzionata, già il 2 marzo 2012 proponevano un'istanza al Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza. In particolare, si chiedeva di revocare il provvedimento adottato il 1° marzo 2012 perché non conforme alla legge e per l'effetto disporre lo scambio delle cosiddette comparse conclusionali e delle memorie di replica, senza fissare alcuna ulteriore udienza.

Il 19 marzo 2012, il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza depositava un'ordinanza con la quale, letta l'istanza dei legali, fissava una nuova udienza di comparizione delle parti per la data del 26 aprile 2012, ponendo a carico dell'appellante i costi e gli oneri di notifica alla controparte. Eppure l'udienza di comparizione delle parti c'era già stata il 1° marzo e le parti avevano anche precisato le conclusioni.

Un incomprensibile e ingiustificato rinvio che rischia di vanificare l'attività di udienza già svolta e con essa tutti i costi e gli oneri sopportati dalle parti e dallo stesso Ufficio giudiziario per il quale anche una sola udienza richiede comunque l'impiego di risorse umane ed economiche.

Non solo.

Anche questa volta il provvedimento del Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza non appare conforme alla legge.

A ben vedere il codice di procedura civile non consentirebbe alternative alla previsione contenuta nell'art. 352 comma 1: disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica senza alcuna ulteriore udienza. Pertanto, l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò hanno già predisposto una nuova istanza con la quale chiedere al Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza la revoca dell'ordinanza depositata il 19 marzo 2012 affinché non sia tenuta alcuna ulteriore udienza e sia disposto quanto previsto dall'art. 352 comma 1 del codice di procedura civile.

A tutto si aggiunga che il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza ha posto a carico dell'appellante la notifica dell'ordinanza. In altri termini è l'appellante che dovrebbe informare la controparte del nuovo provvedimento del Giudice. Il codice di procedura civile prevede senza dubbio che in taluni casi l'attività di notifica di un provvedimento sia posta a carico di una delle parti. È curioso che ciò sia avvenuto anche nel caso di Cagliari dove tutto è derivato da un errore del magistrato.

**A tutti il compito di intervenire perché simili situazioni non si possano ripetere.**